



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE**

8 giugno 2007 prot. 5922

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

CIRCOLARE 3610/C

ALLA C.N.A. – confederazione nazionale dell'artigianato
e della piccola e media impresa
Via Guattani 16 – 00161 ROMA

ALLA CONFARTIGIANATO
Via di San Giovanni in Laterano, 152
00184 ROMA

ALLA CONFCOMMERCIO
Piazza G.G. Belli 2 – 00153 ROMA

ALLA CONFESERCENTI
Via Nazionale 60 – 00184 ROMA

A CONFCOOPERATIVE
FEDERLAVORO E SERVIZI
Borgo S.Spirito 78 – 00193 ROMA

ALLA CONFINDUSTRIA
Viale dell'astronomia 30 – 00144 ROMA

A LEGACOOP
Via Guattani 9 – 00161 ROMA

Oggetto: riconoscimento di titoli professionali acquisiti in paese straniero, per l'esercizio in Italia delle attività regolamentate di installazione di impianti, autoriparazioni, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE

1. Ciclo di studi non terminato: mancanza di un titolo finale

Pervengono frequentemente a questa Amministrazione domande di riconoscimento di titoli di studio, relativi a corsi di studio iniziati e non portati a termine. Un esempio di tale fattispecie è recato dal cittadino che ha praticato una o più annualità di un corso scolastico, senza tuttavia averlo frequentato per intero e comunque senza aver ottenuto il diploma finale.

Sotto tale aspetto gli articoli 1 del decreto legislativo 319/94 e 3 del decreto legislativo 229/02, chiaramente precisano che sono ammessi a valutazione i “titoli che il richiedente ha conseguito con successo”.

Inoltre la conferenza dei servizi del 22 maggio 2006 ha confermato tale criterio in particolare per le attività di autoriparazione, installazione di impianti tecnologici, e soprattutto disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, ove si era ritenuto da alcuno che l’aver ricevuto un’istruzione almeno biennale in chimica unitamente a nozioni di scienze naturali e biologiche, garantisca di per sé il rispetto delle condizioni richieste dalla circolare 3428/C, indipendentemente dal conseguimento del titolo finale.

Pertanto ne consegue che solo i corsi di studi (secondari e accademici), nonché i corsi di formazione professionale, seguiti con successo, e dai quali discenda il conseguimento di un titolo, sono ammessi al riconoscimento e ciò tanto per i titoli comunitari che per quelli acquisiti in paesi terzi.

2. Esperienza composita

La disciplina normativa prescrive che, ai fini del riconoscimento, l’Amministrazione valuta anche l’eventuale esperienza professionale maturata dal richiedente.

In particolare per quelle attività in cui la sola esperienza professionale -eventualmente in forma specializzata o qualificata- è di per sé titolo abilitante (secondo la disciplina italiana) per l’assunzione della qualifica di responsabile tecnico (lg 46/90, lg. 122/92), tale requisito diviene l’unico titolo necessario e sufficiente per l’iscrizione.

La disciplina comunitaria sia contenuta nei trattati, sia di diritto derivato, garantisce al cittadino dell’Unione diritto di stabilimento a parità di condizioni con i cittadini dello stato ospitante. Pertanto nel caso in cui il cittadino comunitario dimostri di aver conseguito un’esperienza professionale del medesimo tipo e della stessa durata richiesta a cittadini italiani per l’ottenimento



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE

della qualifica di responsabile tecnico, questi, potrà direttamente rivolgersi alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane, senza necessità di vedersi riconosciuto il titolo dallo scrivente Ministero, secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Il cittadino comunitario compilerà la relativa modulistica al pari dei cittadini italiani, richiamandosi l'attenzione di codeste camere, sull'art. 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Parimenti il cittadino comunitario non dovrà richiedere il riconoscimento nell'ipotesi, ad esempio prevista dalle lettere b) e c) dell'art. 3 della legge 46/90, di titolo di studio o formazione professionale in impresa del settore ove quest'ultima sia stata esercitata in un paese membro della Unione europea, e il titolo o attestato sia stato utilmente conseguito in Italia.

Nel caso sopra prospettato, ove il titolo o l'attestato siano stati conseguiti in Italia, ma la necessaria esperienza sia stata svolta in paese extracomunitario il richiedente dovrà previamente ottenere il riconoscimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, come peraltro evidenziato dalla Conferenza dei Servizi del 22 maggio 2006.

E' di tutta evidenza che nell'opposta ipotesi di titolo di studio/formazione conseguito all'estero (UE o extra UE) ed esperienza professionale compiuta in Italia, si dovrà comunque procedere al riconoscimento ministeriale.

3 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di riconoscimento

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti di riconoscimento è resa obbligatoria per i richiedenti extracomunitari. Essa tuttavia costituisce un mero elemento di pubblicità notizia, ininfluenza sull'efficacia del provvedimento di riconoscimento, che è perfetto con l'emissione del decreto da parte del Ministero competente. Ne consegue che la Camera di Commercio o la Commissione Provinciale dell'Artigianato riterrà verificato il requisito del riconoscimento anche prima della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

4 Equipollenza del titolo di studio

Alternativo al riconoscimento del titolo professionale effettuato dal Ministero dello sviluppo economico, a scelta dell'interessato, è l'equipollenza del titolo stesso effettuata dalla competente Autorità, a seconda del livello del titolo.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE

È evidente che con il procedimento di equipollenza la competente Autorità si limita a verificare l'equivalenza del titolo acquisito all'estero con un corrispondente titolo italiano.

Ne consegue che il cittadino straniero che abbia ottenuto tale equipollenza, potrà utilizzarla in sede di d.i.a. ed ha diritto all'iscrizione se il titolo è direttamente abilitante (ad es. Laurea quinquennale in ingegneria per la legge 46/90...), ed al trattamento uguale ad un cittadino italiano in possesso di quel titolo negli altri casi.

5. Riconoscimento automatico sulla base della sola esperienza

I cittadini dell'Unione che si trovano nella situazione prevista dall'art. 4 della direttiva 1999/42/CE, hanno diritto al riconoscimento automatico della propria attività professionale, sulla base della esperienza.

L'esperienza professionale, unitamente all'eventuale titolo di formazione, deve essere certificata unicamente attraverso l'attestato rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o di provenienza, designata a norma dell'art. 10 della medesima direttiva.

Non potranno pertanto essere prese in considerazione altre diverse forme di attestazione.

6. Variazioni anagrafiche

I cittadini di paesi membri o terzi che richiedano il riconoscimento dei titoli professionali, dovranno verificare la esatta corrispondenza delle risultanze anagrafiche rilevabili dai documenti di identità (e dall'eventuale carta o permesso di soggiorno), con quelli risultanti dai titoli per i quali si richiede il riconoscimento, dall'eventuale dichiarazione di valore in loco, e da ogni altro documento proveniente dallo Stato di origine. Nel caso infatti in cui, per la presenza di secondi e terzi nomi, vi sia discordanza anagrafica nella documentazione allegata, è necessario produrre apposita certificazione proveniente dalla competente Autorità amministrativa del Paese d'origine, debitamente tradotta e legalizzata a norma dell'art. 33 del dPR 445/00, salvi i casi di esenzione da legalizzazione, dalla quale risulti incontrovertibilmente la identità del richiedente.

In particolare le cittadine di stati membri e terzi che, per legislazione interna del paese d'origine, mutano il proprio cognome a causa del matrimonio o di altro evento, sono tenute a dimostrare la corrispondenza dei dati anagrafici attuali con quelli derivanti dall'eventuale titolo di studio o dichiarazione di valore o altro documento, mediante apposito certificato di matrimonio (o altro atto di stato civile) rilasciato dal competente organismo del Paese di provenienza debitamente tradotto e legalizzato a norma dell'art. 33 del dPR 445/00, salvi i casi di esenzione da legalizzazione.



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI
UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE**

7. Nuova modulistica ed istruzioni per il procedimento di riconoscimento.

Tenuto conto delle novità intercorse, in primo luogo la liberalizzazione di talune attività professionali operata dall'art. 10 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, è opportuno rinnovare la modulistica e le relative istruzioni, che sono allegate alla presente circolare.

Si invitano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni in indirizzo a voler garantire la massima diffusione della presente circolare, al fine di consentire un'opera di semplificazione del procedimento amministrativo a carico dei richiedenti e un'ottimizzazione delle risorse e dei tempi.

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

F.to Spigarelli

MM

F.to Marco Maceroni